

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

N. 34345/2011 R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Napoli

5 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Antonio Casoria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 34345 dell'anno 2011 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, con oggetto: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. II c.p.c.

tra

M. I.

S.p.a.s. di K. S.r.l. - P.I. 08439991004, rap-

presentata e difesa dagli avv. ti OMISSIS c.f. OMISSIS

e OMISSIS c.f. OMISSIS - studio in

Napoli, via Santa Lucia 15 - presso i quali è elettivamente domiciliata

opponente

e

BANCA

S.P.A. - C.F. e P.I. - OMISSIS, rappresentata e difesa

dall'avvocato OMISSIS c.f. OMISSIS, domiciliato

presso lo studio dell'avv. OMISSIS, Napoli, via Nuova Ma-

rina n. 5

opposta

Conclusioni

Udienza 24/9/2013:



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

OPPONENTE

"E' presente per delega dell'avv. Cintioli l'avv. [OMISSIS] la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude affinché il giudice voglia in rito dichiarare l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d'interesse e nel merito la nullità e/o inesistenza dell'opposto atto di pignoramento per difetto di competenza territoriale dell'Ufficiale Giudiziario espletante la notifica. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge".

OPPOSTA

"E' presente per delega dell'avv. [OMISSIS] [OMISSIS] che si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito e conclude per il rigetto della domanda".

FATTO E DIRITTO

Nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobiliare n. 567/2011 l'esecutata [M. I.] S.a.s. di [K.] s.r.l. propose, con ricorso 11.7.2011, opposizione all'atto di pignoramento immobiliare notificato il 23 marzo 2011 da [BANCA] p.a., deducendone la nullità a cagione dell'incompetenza territoriale dell'Ufficiale Giudiziario di Roma che lo aveva eseguito. In specie rilevò che, pure essendo stato l'atto notificato nella sede legale di Roma, l'ufficiale giudiziario di quella città era incompetente a procedere al compimento di un atto relativo a procedimento di competenza funzionale del Tribunale di Napoli, luogo ove era sito l'immobile pignorato (art. 26 c.p.c.). Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14.11.2011, non concesse sospensiva e assegnò termine di giorni 90 per il giudizio di merito.

All'introduzione di tale giudizio ha provveduto l'opponente con atto di citazione notificato il 30.11.2011.

Si è costituita l'opposta [BANCA] s.p.a. e ha resistito.

All'udienza del 24 settembre 2013, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica venuti a scadere in data 16 dicembre 2013.

Tanto promesso, il Tribunale

OSSERVA

E' pacifica l'avvenuta estinzione del processo di esecuzione n. 567/2011 R.G.E. per effetto di provvedimento in data 28.3.2012 del giudice dell'esecuzione. L'opponente "M.L." chiede perciò dichiararsi l'improcedibilità della domanda e chiede la liquidazione delle spese in suo favore (comparsa conclusionale del 19.11.2013); "BANCA" insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese (comparsa conclusionale del 31 ottobre 2013).

Il venire meno dell'interesse delle parti a una pronuncia per fatto sopravvenuto alla introduzione della lite determina il venire meno oggettivo della ragione del contendere.

2. La liquidazione delle spese in favore dell'opponente, che ne ha fatto richiesta, dovrebbe dunque fondarsi sull'accertamento della soccombenza virtuale dell'opposta.

A norma dell'art. 535 c.p.c., "il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c.". L'art. 557 c.p.c. dispone che "l'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari".

Sembra, dunque, che l'essenza del pignoramento consista proprio nella notifica dell'atto avente il contenuto indicato per legge. Ora, il combinato dispo-



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

sto degli artt. 106 e 107 DPR n. 1229 del 1959 viene solitamente letto nel senso che gli ufficiali giudiziari hanno competenza per le notifiche da eseguire nell'ambito del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale essi sono addetti, mentre la notificazione (a mezzo posta) al di fuori di tale mandamento può essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede il giudice adito.

L'affermare - come fa l'opponente con il richiamo all'autorità della Suprema Corte (Cass. Sez. III 24.5.2003, n. 8247) - che competente per l'esecuzione del pignoramento è l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione (nella vicenda definita dalla Suprema Corte era stato oggetto di discussione ove si trovasse la nave al momento dell'eseguito pignoramento) non sembra, quindi, escludere la concorrente competenza dell'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio nel cui mandamento si trovi il luogo in cui l'atto debba essere eseguito mediante notifica.

In proposito è testuale la pronuncia di precedente sentenza della Suprema Corte, secondo la quale *"nella esecuzione immobiliare quando il debitore risiede in luogo diverso da quello in cui sono ubicati gli immobili di pignorare, la notifica del pignoramento può essere eseguita sia personalmente dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche del luogo di residenza del debitore, sia a mezzo del servizio postale dall'ufficiale giudiziario del luogo ove si trovano gli immobili e dove ha sede il giudice dell'esecuzione"* (in motivazione Cass. Sez. III, 14 maggio 1991, n. 5375).

Conseguentemente, poiché non si ravvisa la ipotizzata soccorrenza virtuale dell'opposta e poiché, anche a volere diversamente opinare, la competenza dell'ufficiale giudiziario officiato risulta affermata da pronuncia della Suprema Corte, alla cui statuizione la parte si sarebbe comunque attenuta, va disposta la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

- 1) dichiara cessata la materia del contendere per la sopravvenuta estinzione del processo di esecuzione immobiliare promosso con l'impugnato provvedimento immobiliare;
 - 2) dichiara per intero compensate tra le parti le spese di giudizio.
- Così deciso in Napoli, il 7/4/2014.

Il giudice monocratico
(dott. Antonio Casoria)
e firma digitale

 Ex Parte Creditoris 
Rivista di Informazione Giuridica

 Ex Parte Creditoris 
Rivista di Informazione Giuridica

 Ex Parte Creditoris 
Rivista di Informazione Giuridica

